



Allegato 5

n. 15 schede di cui alla Circolare dell'Assessorato Regionale all'Economia, n. 4 del 17.02.2016

PERSONALE

Art. 1 L.R. n. 25/2008

Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione . "

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016*	SI	NO

* Il 01.01.2016 sono stati assunti n. 09 professori d'orchestra con contratto a tempo determinato fino al 05.06.2016

Il 05.01.2016 è stato assunto n. 01 professore d'orchestra con contratto a tempo determinato fino al 05.06.2016

Il 07.01.2016 è stato assunto n. 01 professore d'orchestra con contratto a tempo determinato fino al 05.06.2016

A seguito di segnalazione del Collegio dei Revisori, in data 15.03.2016 la Fondazione ha provveduto in autotutela a revocare i contratti

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione




IL SOVRINTENDENTE



SPESE PER IL PERSONALE**Art. 18 L.R. n. 11/2010**

Co. 1 "Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali."

Co. 4 "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e
Art. 11 L.R. n. 5/2014

Co. 1 "Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPEGNI	MONTE	LIMITE	IMPEGNI	MONTE	LIMITE	PREVISIONE
		2009	SALARI TABELLARE 2015	2015	2015	SALARI TABELLARE 2016	2016	
		a	b	c= b x 12%	d	e	f= e x 12%	g
72/5/506	RETRIBUZIONI C/STRAORDINARIO	301.356	5.692.160	683.059	79.059	5.620.000	674.400	40.000
72/5/507	RETRIBUZIONI C/PREST. SOLIST E SPEC.	67.292			57.140			30.000
	ATTIVITA' CAMERISTICA	1.400						
	ECCEDENZA ORARIA	15.308						

2015	SI	NO
d ≤ a		
d ≤ c		

2016	SI	NO
g ≤ a		
g ≤ f		

IL SALARIO ACCESSORIO E LE INDENNITÀ VARIE SONO STATE CORRISPORTE IN MISURA NON SUPERIORE A QUANTO CORRISPONTO AI DIPENDENTI DEI DIPARTIMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LE ANALOGHE QUALIFICHE? (segnare la casella che interessa)

2015	SI	NO
2015	SI	NO
2016	SI	NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

IL SOVRINTENDENTE

per asseverazione

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Scheda n. 3 allegata alla Circolare n. 30 del 5/11/2015

Art. 19 L.R. n. 11/2010

Co. 3 "Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le stessi siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici (10). Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma."

**Delibera Giunta Regionale n. 317/2012
PUNTO 1.1.2**

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016	SI	NO

Art. 13 L.R. 13/2014

Co.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66."

Art. 8 D.L. N 66/2014

Co. 8 " ... ommissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi... ommissis... "

SONO STATI RIDOTTI I CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5% ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016	SI	NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

IL SOVRINTENDENTE

per asseverazione

Nicola Solina
Angelo Spina *Vincentino*

SPESE A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE

Art. 23 L.R. n. 11/2010

Co. 2 "I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2009		LIMITE b = a - 50%	IMPEGNI 2015	PREVISIONE 2016
		a				
68/05/507	SPESE PER STAMPA	181.464	90.732		11.644	25.000

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

Nicola Selmi
Federico

IL SOVRINTENDENTE

by

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI**Art. 11 L.R. n. 26/2012**

Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza della amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZANO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016	SI	NO

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co. 12: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ... omissis ... , non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, ... omissis ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. ... omissis A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; ... omissis A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI	PREVISIONE
		a	b= a - 50%	2015 ¹	2016 ²
72/5/505	RIMBORSO INDENNITA' SPESE/DIARIE	24.225	12.112	7.775	10.000
SONO STATE CORRISPONTE DIARIE PER LE MISSIONI ALL'ESTERO ? (segnare la casella che interessa)					
		2015	SI	NO	
		2016	SI	NO	

¹ indicare l'importo impegnato per spese di missioni

² indicare la previsione complessiva di spese di missioni.

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

IL SOVRINTENDENTE

Nicola Sella
Antonio Turchio

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

Art. 20 L.R. n. 9/2013

Co. 1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."

Co. 2 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012	LIMITE	FONDO 2015	FONDO 2016
		a	b=a-20%		

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

Nicola Salim-
Frank B.
V. V. V.

IL SOVRINTENDENTE

Ms

AUTOVETTURE

Scheda n. 7 allegata alla Circolare n. 30 del 5/11/2015

Art. 22 L.R. n. 9/2013

Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".

Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".

POSSESSO AUTO DI RAPPRESENTANZA (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016	SI	NO

VENGONO UTILIZZATE SOLO AUTO DI SERVIZIO IN CAR SHARING DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC.?	2015	SI	NO
	2016	SI	NO

SONO STATI RINNOVATI I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE DI AUTOVETTURE CONSIDERATE IN ESUBERO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE? (segnare la casella che interessa)	SI	NO
---	----	---------------

Se "SI" indicare:

ESTREMI DEL CONTRATTO	SCADENZA
-----------------------	----------

Art. 6 del D.L. n. 78/2010

Co. 14 "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi: il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2015	PREVISIONE 2016
		a	b=a-20%		
66/30/037	CARBURANTI				
68/05/531	AFFITTO GARAGE				
84/05/040	TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI			481,19	
68/05/057	MANUTENZIONE RIPARAZIONE VEICOLI				
68/05/110	ASSICURAZIONE RCA	45.080	36.064		

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

IL SOVRINTENDENTE

per asseverazione



CONSULENTI

Art. 24 L.R. n. 9/2013

Co. 2 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."

PER L'ANNO 2015 SONO STATI NOMINATI CONSULENTI ? (segnare la casella che interessa)	NUMERO CONSULENTI	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	SI	NO
SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA				<input checked="" type="checkbox"/>

PER L'ANNO 2016 SONO STATI NOMINATI CONSULENTI ? (segnare la casella che interessa)	NUMERO CONSULENTI	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	SI	NO
SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2015 ¹	PREVISIONE 2016 ²

¹ INDICARE L'IMPORTO IMPEGNATO PER SPESE DI CONSULENZE

² INDICARE LA PREVISIONE COMPLESSIVA PER SPESE DI CONSULENZE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



Nicola Salvi



V. S. J.

IL SOVRINTENDENTE



CANONI DI AFFITTO

Art. 27 L.R. n. 9/2013

Co. 1 "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza."

co. 3 "La riduzione del canone di locazione, in caso di canone superiore al corrispondente valore OMI incrementato del 10 per cento, si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore."

Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"

NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO E' STATO CONSIDERATO IL CANONE RIDETERMINATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 3 ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
			SI
I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE E QUELLI IN FASE DI RINNOVO, STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AL COMMA 2 ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016	SI	NO


CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE	SCADENZA CONTRATTO	IMPORTO CANONE PRECEDENTE	
		IMPORTO CANONE PRECEDENTE	IMPORTO CANONE RIDETERMINATO
CONTRATTI DI LOCAZIONE IN FASE DI RINNOVO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE	SCADENZA CONTRATTO	IMPORTO CANONE PRECEDENTE	
		IMPORTO CANONE PRECEDENTE	IMPORTO CANONE RIDETERMINATO

NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE	SCADENZA CONTRATTO	IMPORTO CANONE

I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO	2016	SI	NO
SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	DATA	IMPORTO	CAPITOLO REGIONALE	DATA	IMPORTO	CAPITOLO REGIONALE

N.B.: La Fondazione non possiede nessun locale in affitto

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione


IL SOVRINTENDENTE



TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Art. 13 L.R. n. 13/2014

Co. 2 "Al fine di conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonché al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2016, i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160 migliaia di euro annui. "

Co. 3 " Lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso cui si applica il contratto collettivo dei dipendenti regionali, nonché, in quanto compatibile al trattamento economico annuo complessivo dei dipendenti degli enti pubblici regionali, delle società partecipate dalla Regione siciliana e comunque di tutti gli enti, di natura pubblica o privata, che ricevono a qualunque titolo trasferimenti, contributi o corrispettivi a carico del bilancio della Regione siciliana, compreso il settore sanitario. "

IL TRATTAMENTO ONNICOMPRESIVO ANNUO DI PENSIONE SUPERA IL TETTO DI € 160.000 ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016	SI	NO

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO FISCALE DEI DIPENDENTI SUPERA IL TETTO DI € 160.000 ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016	SI	NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



IL SOVRINTENDENTE




SPESE PER CONSUMI

Scheda n. **11** allegata alla Circolare n. 30 del 5/11/2015

**Delibera Giunta Regionale n. 317/2012
PUNTO 1.4.1**

c) "siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omissis ..."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI CARTACEE DEL 50% RISPETTO AL 2011 ? (segnare la casella che interessa)		2015	<input checked="" type="checkbox"/> SI	2016	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	NO
---	--	------	--	------	--	----	----

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2011		IMPEGNI 2015 ¹	PREVISIONE 2016 ²
		a	b = a-50%		
68/5/330	SPESE POSTALI E AFFRANCATURA	518	259	639	250

d) "siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE ? (segnare la casella che interessa)	2015	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	2016	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE ELETTRICHE ? (segnare la casella che interessa)	2015	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	2016	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

g) "si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. ... omissis ..."

SONO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2011 ? (segnare la casella che interessa)	2015	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	2016	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

¹ INDICARE L'IMPORTO IMPEGNATO PER SPESE COMUNICAZIONI CARTACEE

² INDICARE LA PREVISIONE COMPLESSIVA DI SPESE PER COMUNICAZIONI CARTACEE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

W. De Seta
V. ...

IL SOVRINTENDENTE

[Signature]

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

DELIBERA GIUNTA REGIONALE n. 207/2011

Punto 16 "fissare il tetto massimo delle retribuzioni omnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30% ... ommissis ... "

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPRESIVA DI OGNI DIRIGENTE È NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30% ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016	SI	NO

DELIBERA GIUNTA REGIONALE n. 452/2012

... ommissis ...

" i trattamenti economici complessivi dei dirigenti non apicali, non potranno essere superiori a quelli dei dirigenti di seconda fascia della Regione Siciliana ridotti del 20%"

... ommissis ...

IL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEI DIRIGENTI NON APICALI È NON SUPERIORE A QUELLO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DELLA REGIONE SICILIANA RIDOTTO DEL 20% ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016	SI	NO

N.B.: La Fondazione non presenta nessuna figura dirigenziale in pianta organica

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

IL SOVRINTENDENTE





SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co. 8 "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ..."

Delibera Giunta Regionale n. 207/2011

Punto 11 "Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, che a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazione, società a totale o maggioritaria della regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ..."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2009		LIMITE b = a x 20%	IMPEGNI 2015	PREVISIONE 2016
		a	181.464			
68/5/290	PROMOZIONE E PUBBLICITA'		181.464	36.292	3.786	36.000

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co. 9 "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. ..."

SONO STATE EFFETTUATE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ? (segnare la casella che interessa)	2015		2016	
	SI	NO	SI	NO
	SI	NO	SI	NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

Michele Solina
Antonio Viro

IL SOVRINTENDENTE

[Signature]

FORMAZIONE DEL PERSONALE**Art. 6 D.L. n. 78/2010**

Co.13 "A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. ... "

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2009 ¹	LIMITE	IMPEGNI 2015 ²	PREVISIONE 2016 ³
		a	a x 50%		
		24.000	12.000		10.000

¹ nel cap. "Servizi e Consulenze tecniche" del Bilancio di previsione 2009 per 47.966, di cui 24.000 impegnate per formazione del personale

² indicare l'importo impegnato per spese di formazione

³ indicare la previsione complessiva di spese di formazione

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



IL SOVRINTENDENTE




BUONI PASTO

Art. 5 D.L. n. 95/2012

Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. "

I BUONI PASTO NON SUPERANO € 7 ? (segnare la casella che interessa)	2015	SI	NO
	2016	SI	NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione




IL SOVRINTENDENTE

